



ISTITUTO CULTURALE LADINO VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. **168** di data **27 dicembre 2018**

OGGETTO:

Servizio di custodia della sezione del Museo Ladino di Fassa “Molin de Pezol” –
periodo 1 gennaio 2019-31 dicembre 2019

(Impegno di spesa di Euro 5.420,00 – Capitolo 51380- esercizio finanziario 2019)
(Impegno di spesa di Euro 1.705,70 – Capitolo 51380- esercizio finanziario 2019)
(Impegno di spesa di Euro 155,00 – Capitolo 51160/1- esercizio finanziario 2019)

IL DIRETTORE

- rilevato che in data 31 dicembre 2018 è in scadenza il contratto di assuntoria del servizio di sorveglianza e custodia della sezione sul territorio del Museo Ladino di Fassa “Molin de Pezol” a Pera di Fassa, comprese le attività di accoglienza ai visitatori, apertura e chiusura della sezione nei periodi di apertura al pubblico, stipulato con il sig. Ghetta Diego ed autorizzato con determinazione n. 71 di data 27 giugno 2018;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 di data 29 giugno 2015, che ha previsto che per le forniture di beni e servizi le Amministrazioni aggiudicatrici devono avvalersi in via prioritaria delle convenzioni quadro stipulate dalla Provincia tramite l’A.P.A.C. (Agenzia provinciale appalti e contratti);
- visto l’art. 36 ter della legge provinciale 23/1990 “*Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture*”, introdotto con decorrenza 1 luglio 2015 dalla legge provinciale 14/2014;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1232 di data 20 luglio 2015 “*Prime direttive al fine dell’aggregazione e centralizzazione della domanda negli acquisti di beni e servizi: individuazione delle categorie ad alta standardizzabilità, ai sensi dell’art. 36 ter 1 della legge provinciale 23/1990*”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. n. 1384 dd. 1 agosto 2018 avente ad oggetto “*Individuazione dei beni e dei servizi ad elevata standardizzabilità, ai sensi dell’art. 36 ter1, commi 4 e 5, della Legge provinciale 23/1990*” ;
- rilevato che fra i servizi standardizzabili rientrano anche i servizi di vigilanza armata e non armata;
- vista la gara per la convenzione quadro relativa all’affidamento dei servizi di vigilanza armata e non armata (compresa l’assuntoria in custodia), autorizzata dalla Provincia Autonoma di Trento con determinazione APAC n. 64 di data 22 dicembre 2016;
- visto il relativo bando, prot. APAC n. S171/2016/2935/3.5./1880-16, pubblicato in data 3 gennaio 2017;
- rilevato che in caso di convenzioni quadro sottoscritte da APAC, gli enti strumentali sono obbligati, ai sensi dell’art. 36ter 1 della legge provinciale 23/1990, ad aderire a tali convenzioni con proprio ordinativo, fatte salve eventuali soglie di esenzione stabilite dalla Giunta provinciale;
- considerato che ad oggi non sono previste soglie di esenzione;
- rilevato che in data 13 luglio 2018, rep. n. 278/2018 è stato pubblicato il verbale con i punteggi delle offerte tecniche ed economiche e che alla data odierna la gara provinciale per i servizi di vigilanza non risulta ancora aggiudicata e conseguentemente la convenzione quadro APAC non è ancora stata attivata;

- visto il punto 10) del dispositivo della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1384 dd. 1 agosto 2018, che ha previsto che *“fino alla stipulazione delle convenzioni quadro..., le singole amministrazioni potranno definire “contratti ponte”, che perderanno automaticamente efficacia a decorrere dal momento della sottoscrizione della convenzione”*;
- ritenuto pertanto, in tale contesto, nelle more della conclusione delle procedure per la definizione della convenzione quadro, in corso di svolgimento, e per garantire la continuità del presidio e mantenere l’attuale grado di fruibilità pubblica della sezione del Museo in argomento, rinnovare, su base fiduciaria per un ulteriore anno, il rapporto in essere con il sig. Ghetta Diego, in ragione dell’esperienza maturata, delle capacità dimostrate nell’assolvere le mansioni affidate con affidabilità, impegno anche in relazione al rapporto con il pubblico;
- vista la circolare n. 1/2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, comma 2 in materia di incarichi di collaborazione, che richiama lo spostamento temporale al 1 gennaio 2019 dell’applicazione del divieto per la Pubblica Amministrazione di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- vista in analogia la circolare provinciale di data 8 febbraio 2018, prot. n. D319/2018/82027/1.1.2-2018-4;
- sentito per le vie brevi il sig. Ghetta Diego, il quale si è dichiarato disponibile ad assumere l’incarico in oggetto, alle stesse condizioni praticate nel corso dei precedenti contratti del 2018, vale a dire:
 - Euro 750,00 (settecentocinquanta/00) compenso lordo per il periodo 1 gennaio - 9 giugno 2019, durante il quale viene richiesta la custodia e la sorveglianza, nonché la disponibilità a visite guidate su appuntamento;
 - Euro 870,00 (ottocentasettanta/00) per il periodo 10 giugno-30 giugno 2019 durante il quale l’apertura della sezione deve essere garantita per 36 ore settimanali per 6 giorni alla settimana;
 - Euro 3.050,00 (tremilacinquanta/00) compenso lordo per il periodo 1 luglio 2019 - 9 settembre 2019 durante il quale l’apertura della sezione deve essere garantita per 36 ore settimanali per 6 giorni alla settimana;
 - Euro 750,00 (settecentocinquanta/00) compenso lordo per il periodo 10 settembre 2019 - 31 dicembre 2019 durante il quale viene richiesta la custodia e la sorveglianza, nonché la disponibilità a visite guidate su appuntamento.
- considerato il compenso congruo e proporzionato alla durata dell’incarico e all’impegno temporale richiesto;
- quantificata altresì in circa € 1.400,00 la spesa per la quota contributo previdenziale alla gestione separata INPS ed INAIL ed in euro 460,70 per il contributo IRAP;
- acquisita la seguente documentazione prevista dall’art. 39 octies comma 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (prot. n. 1975 del 27 dicembre 2018):

- attestazione esperienza maturata (curriculum vitae);
 - dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 39 septies, comma 3 e 39 novies della legge 23/1990 e s.m., nonché dall'art. 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e l'insussistenza di cause di conflitto di interesse di cui alla L. 190/12;
 - comunicazione dati anagrafici;
- preso atto che non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione previste dagli articoli 39 septies comma 3) e 39 novies del capo I bis della L.P., n. 23, nonché dall'art. 53 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7;
 - visto lo schema di contratto di assuntoria in custodia predisposto dall'Amministrazione e che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
 - considerato che nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa in argomento, sarà inserita una clausola risolutiva nel caso si verificassero le condizioni di risoluzione anticipata del contratto, correlate alla convenzione quadro provinciale per i servizi di vigilanza;
 - visto il testo coordinato delle disposizioni attuative del Capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e la nota del dipartimento Organizzazione, Personale e affari generali prot. n. 2123 di data 5 novembre 2008, che riconduce la disciplina dei contratti di assuntoria alle disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi di cui al Capo I della L.P. 23/1990 in ragione della loro specialità;
 - dato atto che il rapporto costituito dal presente contratto, ai fini previdenziali, assistenziale e assicurativi, configura una collaborazione coordinata e continuativa e che pertanto non risulta soggetto agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss., secondo quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, con Determinazione n. 4 di data 7 luglio 2011;
 - visto il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e rilevato che per il contratto oggetto del presente provvedimento la documentazione antimafia non è richiesta;
 - visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; per quanto compatibile con la normativa provinciale in materia di appalti;
 - visto il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento di dati ed il D.lgs. 196/2003, limitatamente alle disposizioni compatibili;
 - visto il D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro;
 - vista la L. 190/12 ed il piano triennale anticorruzione dell'Istituto Culturale Ladino
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, avente ad oggetto “Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia”;

- visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 ed in particolare l’art. 22;
- visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare l’articolo 56 del medesimo, in relazione al quale la spesa derivante dal presente provvedimento costituisce oggetto di impegno diretto a valere sul bilancio gestionale 2019, in quanto certa, determinata ed esigibile nello stesso esercizio;
- rilevato che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi 7.280,70, sarà sostenuta sui capitoli 51380 e 51160/1 del bilancio gestionale 2018-2020, esercizio finanziario 2019;

d e t e r m i n a

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, trattativa privata, ai sensi dell’art. 21 comma 2 lettera h) e comma 4 della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, al signor Ghetta Diego nato a Cavalese (TN) il 01/09/1989 ed residente in Pozza di Fassa, Strada de Jumela 14, codice fiscale GHTDGI89P01C372K, l’incarico per il servizio di sorveglianza e custodia, comprensivo dell’accoglienza del pubblico, della sezione sul territorio del Museo Ladino di Fassa “Molin de Pezol” a Pera di Fassa per il periodo 1 gennaio 2019-31 dicembre 2019;
2. di dare atto che la collaborazione di cui al punto 1) sarà inquadrata fiscalmente come collaborazione coordinata e continuativa;
3. di stipulare e sottoscrivere con il signor Ghetta Diego il contratto di assuntoria in custodia nel testo allegato alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale, unitamente a copia del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli Enti pubblici Strumentali della Provincia;
4. di determinare per l’incarico conferito al sig. Ghetta Diego di cui al punto 1) un compenso lordo di Euro 5.420,00 non soggetto ad I.V.A. a norma dell’art. 5 del DPR 633/72 e successive modificazioni, che sarà corrisposto su richiesta dietro presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento dell’avvenuta regolare prestazione d’opera secondo la seguente tempistica:
 - Euro 750,00 il 27 giugno 2019;
 - Euro 870,00 il 27 luglio 2019;
 - Euro 3.050,00 il 27 settembre 2019;
 - Euro 750,00 il 19 dicembre 2019
5. di far fronte alla spesa di Euro 5.420,00 di cui al punto precedente, impegnandola sul capitolo 51380 del bilancio gestionale 2018-2020, esercizio finanziario 2019;
6. di far fronte altresì all’importo di circa Euro 1.400,00 derivante dal presente

provvedimento e relativo al contributo previdenziale alla gestione separata INPS di cui alla L. 335/1995 ed all'INAIL, impegnandolo al capitolo 51380 del bilancio gestionale 2018-2020, esercizio finanziario 2019;

7. di impegnare l'importo di Euro 460,70 a titolo di I.R.A.P. al capitolo 51160/1 del bilancio gestionale 2018-2020, esercizio finanziario 2019.

IL DIRETTORE
- dott. Fabio Chiocchetti -

Allegato:
Schema di contratto di assuntoria in custodia

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018-2020

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale 2018 – 2020.

| CAPITOLO | BILANCIO | N. IMPEGNO/OGS | IMPORTO |
|----------|----------|----------------|----------|
| 51380 | 2019 | OGS. N.35 | 5.420,00 |
| 51380 | 2019 | OGS. N.36 | 1.705,70 |
| 51160/1 | 2019 | OGS. N.37 | 155,00 |

Vigo di Fassa, 27 dicembre 2018

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Marianna Defrancesco

Per copia conforme all'originale

Vigo di Fassa,

IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti

SCHEMA DI CONTRATTO DI ASSUNTORIA IN CUSTODIA

fra:

- ISTITUTO CULTURALE LADINO con sede in Sèn Jan di Fassa (TN), Strada de la Pieif, 7, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00379240229, rappresentato dal dott. Fabio Chiocchetti, nato a Moena (TN) il 24 giugno 1953 codice fiscale CHCFBA53H24F263L e domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto stesso, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore;
- GHETTA DIEGO, nato a Cavalese (TN) il 01/09/1989 e residente a Sèn Jan di Fassa (TN), frazione Pera di Fassa, Strada de Jumela 14, codice fiscale GHTDGI89P01C372K;

si stipula il seguente

CONTRATTO DI ASSUNTORIA IN CUSTODIA

ART. 1

L'Istituto Culturale Ladino, a mezzo del suo soprannominato Direttore, affida al signor Ghetta Diego che, a sua volta, si obbliga ad assumere, l'incarico del servizio di sorveglianza e custodia dei beni di cui al contratto di locazione di data 28 giugno 2018 reg. contratti n. 21/2018 registrato all'Ufficio del Registro di Cavalese in data 24 luglio 2018 al n. 700, Serie 3T, stipulato tra l'Istituto Culturale Ladino ed il signor Ghetta Italo, proprietario dell'immobile sito in comune di Pozza di Fassa (TN) frazione Pera di Fassa p.ed 30/1P.T. 110 C.C. Pera di Fassa, contenente un mulino ad acqua.

ART. 2

Il servizio di custodia ha inizio con il giorno 1 gennaio 2019 (1 gennaio duemila diciannove) e scadrà il 31 dicembre 2019 (trentuno dicembre duemiladiciannove), salvo risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione ed estensione agli enti strumentali della gara avviata dalla Provincia per tali servizi.

ART. 3

È fatto obbligo all'Assuntore di consentire il libero accesso alla segheria e alle sue pertinenze costituenti la sezione del Museo Ladino di Fassa a persone interessate, fatte

salve l'applicazione delle norme di sicurezza. In linea di massima l'orario di apertura al pubblico viene concordato, per il periodo estivo (10 giugno – 9 settembre), in 36 ore settimanali per 6 giorni la settimana con esclusione delle domeniche. Durante il periodo dal 1 gennaio al 9 giugno 2019 e dal 10 settembre al 31 dicembre 2019 l'Assuntore dovrà essere a disposizione per eventuali richieste di visite alla sezione musearia che gestirà in piena autonomia.

ART. 4

Al fine di garantire un perfetto svolgimento del servizio di sorveglianza e custodia l'assuntore dovrà impedire comportamenti o intrusioni da parte di estranei, diretti ad arrecare danno o pericolo alla consistenza del complesso museario, nonché interventi di qualsiasi natura che non siano stati esplicitamente autorizzati per iscritto dall'Istituto. Qualora l'assuntore dovesse in qualsiasi momento accertare irregolarità di qualsiasi tipo si impegna a contestare ed in ogni caso a comunicare immediatamente per iscritto all'Istituto ogni fatto o comportamento illecito rientrante fra quelli enunciati al Titolo IX del Codice Civile - art. 2043 e seguenti.

ART. 5

L'assuntore è tenuto a garantire il decoro delle zone di accesso locate ed i lavori di pulizia e di manutenzione della sezione musearia; qualora si rendessero necessari lavori e opere di manutenzione straordinaria alle strutture musearie, l'Assuntore è tenuto a darne immediata comunicazione all'Istituto.

ART. 6

Le prestazioni oggetto del presente contratto di assuntoria in custodia vengono configurate come rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera c-bis) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917. Di comune accordo le parti convengono, per il servizio di cui al presente atto, un compenso annuo lordo di € 5.420,00 (Euro cinquemilaquattrocentoventi/00) da liquidarsi previo accertamento dell'avvenuta regolare prestazione d'opera e presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali secondo la seguente tempistica:

- Per il periodo 1 gennaio – 9 giugno 2019: **Euro 750,00** il 27 giugno 2019;

- Per il periodo 10 giugno - 9 settembre 2019 : **Euro 3.920,00** (Euro 1.960,00 il 27 luglio 2019 ed Euro 1.960,00 il 27 settembre 2019);
- Per il periodo 10 settembre – 31 dicembre 2019: Euro **750,00** il 19 dicembre 2019;

ART. 7

Sarà facoltà dell'Istituto risolvere il presente contratto con effetto immediato qualora l'assuntore debba svolgere il proprio incarico con incuria, negligenza oppure contravvenisse parzialmente o totalmente alle disposizioni contenute nel presente contratto. L'Istituto potrà adottare tale decisione con lettera motivata da notificare all'Assuntore tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Nell'ipotesi di cui sopra l'Istituto si riserva la facoltà di sostituire l'assuntore con altra persona senza che l'Assuntore possa opporsi o vantare titoli o compensi alcuni o risarcimenti qualsiasi di danno.

ART. 8

Per le prestazioni di cui al presente atto l'assuntore non ha diritto a percepire, oltre ai compensi di cui al precedente art. 6 nessun'altra indennità a qualsivoglia titolo, né ad essere coperto da parte dell'Istituto Culturale Ladino da altre assicurazioni previdenziali ed assistenziali, oltre a quelle previste dalle norme regolanti la materia delle collaborazioni coordinate e continuative; inoltre il presente contratto non dà all'assuntore alcun diritto di inquadramento fra il personale dell'Istituto.

ART. 9

L'ICL e l'assuntore si impegnano a trattare i dati personali provenienti rispettivamente dall'assuntore e dall'Istituto unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e rispetto dei dati personali.

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi) e della l.p. 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni) l'assuntore si impegna a rendere una dichiarazione in merito all'inesistenza o meno di

conflitti di interesse, conformandosi altresì al disposto del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014, che gli viene consegnato.

ART. 10

Per quanto non contemplato nel presente atto, le parti fanno riferimento alle disposizioni del Codice Civile, delle leggi, degli usi e delle consuetudini in materia.

ART. 11

Le spese inerenti e conseguenti al presente contratto stanno e si assumono a carico dell'Assuntore.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è da considerarsi non avente contenuto patrimoniale e come tale soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso, in base all'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

Redatto in due esemplari, letto, accettato e sottoscritto.

Vigo di Fassa,

ISTITUTO CULTURALE LADINO

L'ASSUNTORE

IL DIRETTORE

- dott. Fabio Chiocchetti -

- Ghetta Diego -

Parte integrante alla determinazione del Direttore n. 168 del 27 dicembre 2018

Vigo di Fassa, 27 dicembre 2018

IL DIRETTORE

- dott. Fabio Chiocchetti -